

► COMUNE DI SIDERNO

Ufficio Elettorale

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

(Art. 9, Legge 30 APRILE 1999, n. 120)

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, che ha istituito presso ogni Comune della Repubblica un Albo unico delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore di seggio elettorale**, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda scritta entro il mese di novembre di ogni anno; Rilevato che, ai fini dell'aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve essere affisso un apposito manifesto nell'albo pretorio del Comune ;

► INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di **scrutatore di seggio elettorale**, a **presentare domanda, dal 1 Ottobre 2025 al 30 novembre 2025**, presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici;

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 *.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio elettorale comunale, durante il normale orario di lavoro ed è scaricabile dal sito istituzionale www.siderno.rc.it.

N.B. = Coloro che sono già iscritti nell'albo non devono rinnovare la domanda.

Siderno, li 01/10/2025

IL SINDACO
(Dott.ssa Mariateresa FRAGOMENI)

• Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali - dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati e dell'art. 9, comma 2, della legge n. 120/1999, non possono esercitare le funzioni di scrutatore e di segretario di ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- c) coloro che svolgono, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite a medico provinciale, all'ufficiale sanitario o al medico condotto;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, normalmente addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.